

ARTI

Agenzia regionale per la tecnologia,
il trasferimento tecnologico
e l'innovazione

PUGLIA



ATTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ

ARTI

Agenzia regionale per la tecnologia,
il trasferimento tecnologico
e l'innovazione

PUGLIA



Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 NATURA GIURIDICA E FINALITÀ ISTITUZIONALI	3
ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 3 SEDE	3
ART. 4 COMPITI DELL'AGENZIA.....	4
TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	4
ART. 5 ORGANI.....	4
ART. 6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
ART. 7 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
ART. 8 IL COMITATO SCIENTIFICO	7
ART. 9 IL REVISORE UNICO.....	8
ART. 10 IL DIRETTORE GENERALE.....	8
TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE	9
ART. 11 PERSONALE	9
ART. 12 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE	10
ART. 13 ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	10
ART. 14 PATRIMONIO DELL'ARTI	10
ART. 15 FONTI DI FINANZIAMENTO	10
ART. 16 SERVIZIO DI CASSA.....	11
ART. 17 ESIGENZE FINANZIARIE.....	11
ART. 18 BILANCIO PREVENTIVO DI ESERCIZIO	11
ART. 19 SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE.....	12
ART. 20 BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO	12
ART. 21 STRUTTURA DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO.....	12
ART. 22 RELAZIONE SULLA GESTIONE	13
ART. 23 PUBBLICITÀ	14



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 NATURA GIURIDICA E FINALITÀ ISTITUZIONALI

L’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in sigla ARTI e nel prosieguo anche Agenzia, è ente strumentale della Regione Puglia istituito con Legge Regionale n. 29 del 21 novembre 2024 e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione in tutte le sue declinazioni.

ARTI è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto regionale e nell’osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

L’Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali: a) la promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo; b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile; d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Atto sancisce i principi e le disposizioni relative al funzionamento di ARTI, con particolare riferimento agli organi di governo dell’Agenzia, all’assetto organizzativo, alla disciplina del sistema contabile.

ART. 3 SEDE

L’ARTI ha sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1.

Il Consiglio di amministrazione con deliberazione può variare la sede dell’Agenzia e/o istituirne altre, dandone formale comunicazione ai competenti uffici regionali.



ART. 4 COMPITI DELL'AGENZIA

All'Agazia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali citate all'articolo 1, tra i quali i seguenti, non costituenti elencazione tassativa:

- a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative, da mettere a disposizione del decisore pubblico regionale per la definizione delle strategie e delle politiche per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo regionale;
- b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato;
- c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
- d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato;
- e) sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni;
- f) valorizzazione dei risultati della ricerca di soggetti pubblici e privati e messa a punto di piani per il loro sfruttamento industriale e commerciale;
- g) assistenza ai percorsi di crescita e consolidamento di start up e piccole e medie imprese pugliesi;
- h) sviluppo e gestione della conoscenza riguardante le tecnologie e le competenze presenti in Regione;
- i) progettazione e gestione di azioni e interventi rivolti al potenziamento dell'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, promuovendo progettualità a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, nonché il raccordo tra gli attori regionali e il sostegno alla partecipazione a reti europee e internazionali;
- j) ogni altra funzione in materia attribuita con deliberazione della Giunta regionale.

Nei propri ambiti di competenza l'Agazia può realizzare progetti ed attività a vario titolo candidabili a finanziamenti a valere su risorse regionali, nazionali ed internazionali. Può, altresì, stipulare convenzioni e instaurare rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti ed organismi internazionali, nazionali e regionali per lo svolgimento di attività di propria competenza.

TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 5 ORGANI

Sono organi dell'ARTI:



- a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore generale;
- d) il Comitato scientifico;
- e) il Revisore unico.

ART. 6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell'ARTI.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ARTI;
- b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;
- c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
- d) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione e sentito il Comitato scientifico, coordina, pianifica e indirizza la politica e le attività scientifiche dell'Agenzia,
- e) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l'amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- f) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l'approva previa istruttoria della struttura regionale competente, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia, redatta congiuntamente al Direttore generale;
- g) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni definendone l'ordine del giorno;
- h) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale;
- i) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al Direttore generale deleghe, anche di rappresentanza;
- j) trasmette alla Giunta regionale gli atti su cui è normativamente previsto che eserciti la vigilanza e il controllo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, previa valutazione dei risultati conseguiti. L'incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende



prorogato sino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale.

Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina.

ART. 7 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell'equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta e, come statuito per il Presidente, non può eccedere la consiliatura regionale, al termine della quale, al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato sino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l'incarico termina allo scadere dell'intero Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell'ARTI, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari.

Ai consiglieri di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina.

Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell'Agenzia e, in particolare:

- a) coordina, pianifica e indirizza l'attività dell'Agenzia;
- b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti regolatori, programmatici e organizzativi predisposti dal Direttore generale:
 - 1) l'atto generale di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e di contabilità;
 - 2) il piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia;
 - 3) il modello organizzativo dell'Agenzia;
 - 4) il programma triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale;
 - 5) il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia;
 - 6) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;
 - 7) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell'Agenzia.



Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che definisce l'ordine del giorno e ne coordina le riunioni. Esse possono svolgersi sia in presenza di tutti i componenti, sia *“in modalità telematica”*. Sono definite *“in modalità telematica”* le riunioni del Consiglio di amministrazione che si svolgono con uno, due o tutti i componenti che partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi dalla sede di svolgimento della riunione e collegati in *“videoconferenza”*. Per *“videoconferenza”* si intende l'utilizzo di strumenti elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni e/o apparecchiature collegate via internet). Il verbale della seduta riporta la modalità di svolgimento della riunione e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante nella prima occasione utile.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico. Anche il Revisore unico potrà partecipare in presenza ovvero *“in modalità telematica”*.

ART. 8 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è l'organo tecnico consultivo che coadiuva il Presidente del Consiglio di amministrazione nell'attuazione dei compiti dell'Agenzia e nello svolgimento degli ulteriori compiti a esso spettanti nonché il Direttore generale nella definizione del piano annuale e triennale dell'Agenzia,

Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Direttore del dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale all'interno di un elenco di candidati indicati dal Consiglio di amministrazione, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in campi scientifico riconosciute a livello nazionale o internazionale, in possesso di documentata e specifica esperienza pluriennale nei settori di operatività dell'ARTI.

Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi o indennità di alcun genere, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che ne fissa l'ordine del giorno. Analogamente a quanto previsto al precedente articolo 7 per il Consiglio di amministrazione, anche le riunioni del Comitato scientifico potranno avvenire in presenza ovvero *“in modalità telematica”*.



ART. 9 IL REVISORE UNICO

Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale che ne stabilisce il compenso ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La deliberazione di nomina determina l'ammontare del compenso spettante.

Il Revisore unico esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, redige la relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul bilancio consuntivo, esprime il parere preventivo obbligatorio sul programma triennale dei fabbisogni di personale e sul regolamento di contabilità e rilascia l'atto di asseverazione sul piano assunzionale.

Il Revisore unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Di ogni verifica effettuata dal Revisore unico è redatto apposito verbale firmato e inserito nel libro dei verbali del Revisore medesimo. Il Revisore unico potrà effettuare le verifiche sia in presenza presso la sede dell'ARTI sia *“in modalità telematica”*.

ART. 10 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato, su proposta dell'Assessore al ramo, con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il compenso ed eventuali ulteriori indennità in misura, comunque, non superiore a quelle previste per i Direttori di Dipartimento.

2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti:

a) in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento regionale per la nomina a Direttore di Dipartimento e di esperienza pregressa per un periodo di almeno cinque anni in incarichi di analoga responsabilità oppure in ruoli dirigenziali apicali in strutture pubbliche o private;

b) in possesso di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze manageriali in strutture pubbliche o private.

3. L'individuazione avviene previo esperimento delle procedure previste per la selezione dei Direttori di Dipartimento dell'amministrazione regionale. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio previa valutazione dei risultati conseguiti. L'incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, lo stesso si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta



regionale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Direttore generale attua gli indirizzi impartiti dal Consiglio di amministrazione, assicurando l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa. Al Direttore generale possono essere conferite deleghe, anche di rappresentanza, da parte del Presidente e sentito il Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale esercita le funzioni di coordinamento generale, direzione e controllo delle attività dell'Agenzia e quelle inerenti alla organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia. Provvede inoltre:

a) alla predisposizione del piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia, del piano e della relazione finale sulla performance, della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, dell'atto generale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, del programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano assunzionale;

b) all'attribuzione degli incarichi dirigenziali, al coordinamento dei dirigenti e al controllo della loro attività, anche con poteri advocativi e sostitutivi in caso di inerzia, secondo la disciplina vigente;

c) a gestire il personale assegnato, emanando le direttive e verificando il conseguimento dei risultati, garantendo l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

d) alla valutazione annuale dei dirigenti e dei dipendenti, congiuntamente all'Organismo indipendente di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Agenzia.

5. Il Direttore generale esercita ogni altra funzione compresa nella sua sfera di competenza, necessaria per la gestione dell'Agenzia, e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, la Giunta regionale ne dispone la sostituzione con un Direttore di Dipartimento regionale o di altra Agenzia regionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

ART. 11 PERSONALE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 29 del 21 novembre 2024, il personale dell'ARTI è costituito dai dipendenti in servizio presso la soppressa Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione e dal personale assunto sulla base dei piani annuali assunzionali redatti in attuazione dei programmi triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale.

ARTI

Agenzia regionale per la tecnologia,
il trasferimento tecnologico
e l'innovazione

PUGLIA



L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'ARTI può avvalersi dell'apporto consulenziale di società e singoli professionisti, nonché di personale contrattualizzato con forme di lavoro flessibile previste dalla legge.

ART. 12 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Agenzia è descritta dal "Modello Organizzativo" che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dall'approvazione del presente atto e sottoposto alla vigilanza e controllo della Giunta regionale affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

ART. 13 ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale, in conformità con i principi e le disposizioni normative stabilite dal Codice civile per quanto compatibili con le disposizioni specifiche in materia di enti pubblici.

L'esercizio economico-finanziario dell'Agenzia coincide con l'anno solare.

L'Agenzia è tenuta a garantire l'equilibrio economico e finanziario della propria gestione, assicurando la sostenibilità delle proprie operazioni attraverso una gestione efficiente e trasparente delle risorse.

La gestione patrimoniale dell'Agenzia è basata sulla corretta valorizzazione degli asset e sulla rilevazione tempestiva e completa delle operazioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e chiarezza.

ART. 14 PATRIMONIO DELL'ARTI

Il patrimonio dell'ARTI è costituito dai beni acquisiti, a qualunque titolo, dall'Agenzia.

ART. 15 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'ARTI sono costituite da:



- assegnazione regionale annuale a copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia;
- assegnazioni regionali a fronte di gestione di attività e progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari;
- contributi e trasferimenti da Unione Europea;
- risultati economici positivi.

ART. 16 SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa dell'Agenzia è affidato ad Istituto bancario individuato in applicazione delle disposizioni del codice degli appalti.

Le modalità di esecuzione del servizio di cassa sono disciplinate dalla legge e dalla convenzione stipulata con l'Istituto prescelto, la quale definisce diritti, obblighi e modalità operative.

Per far fronte a piccole spese il Direttore amministrativo è autorizzato a dotarsi di un fondo cassa, soggetto a rendiconto e verificato dal Revisore unico.

ART. 17 ESIGENZE FINANZIARIE

Per garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività il Direttore amministrativo può richiedere all'istituto bancario affidatario del servizio di attivare anticipazioni di cassa e/o operazioni di finanziamento.

ART. 18 BILANCIO PREVENTIVO DI ESERCIZIO

Il Bilancio preventivo di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nonché dalle disposizioni normative applicabili agli enti pubblici. Esso fornisce una chiara dimostrazione del risultato economico dell'Agenzia, evidenziando i costi e i ricavi previsti in rapporto ai programmi di attività la cui realizzazione è formalmente affidata all'Agenzia.

La proposta di bilancio preventivo di esercizio è predisposta dal Direttore generale; il bilancio è adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione. Esso è trasmesso, corredato della relazione del Revisore unico, alla Giunta regionale per il controllo entro i successivi trenta giorni.



ART. 19 SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

L'Agenzia deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
- libro dei verbali del Revisore unico;
- altre scritture previste dalla legge.

Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

ART. 20 BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

Il Bilancio consuntivo di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del Codice civile e rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ARTI.

La proposta di bilancio consuntivo di esercizio è predisposta dal Direttore generale; il bilancio è adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Esso è trasmesso, corredato della Relazione sulla gestione e della relazione del Revisore unico, alla Giunta regionale per il controllo entro i successivi trenta giorni.

Nel caso di perdita di esercizio nella relazione sulla gestione deve essere formulata una proposta per il riequilibrio della gestione. Tale proposta deve essere accompagnata dalle osservazioni del Revisore unico. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia in grado di garantire economie di gestione.

ART. 21 STRUTTURA DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

Il Bilancio consuntivo di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatti secondo gli schemi e nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal Codice civile dagli articoli 2423 e seguenti.

Lo stato patrimoniale deve rappresentare, in modo chiaro e veritiero, le attività, le



passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, secondo i principi di competenza e di veridicità.

Il conto economico deve rappresentare i ricavi e i costi relativi all'esercizio, nonché gli altri elementi che incidono sul risultato economico dell'anno, evidenziando chiaramente tale risultato.

Per ciascuna posta dello stato patrimoniale e del conto economico, le risultanze devono essere confrontate con quelle dell'esercizio precedente. Qualora non sia possibile effettuare una comparazione diretta, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate. Eventuali difficoltà di comparabilità e le modifiche apportate devono essere esplicitamente segnalate e commentate nella nota integrativa.

La nota integrativa è un documento di natura tecnico-contabile che illustra l'andamento della gestione dell'Ente durante l'esercizio, nonché i fatti di rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio, e fornisce ogni altra informazione utile per una corretta comprensione dei dati contabili.

La nota integrativa, che deve contenere gli elementi richiesti dall'articolo 2427 del Codice civile, in quanto applicabili, si articola nelle seguenti cinque sezioni:

- a) Principi di redazione e criteri di valutazione delle voci di bilancio;
- b) Analisi delle voci dello stato patrimoniale e dettaglio delle variazioni intervenute;
- c) Analisi delle voci del conto economico;
- d) Altre informazioni integrative, ove necessarie, per una migliore comprensione dei dati contabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: numero dipendenti, eventi di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, compensi spettanti agli organi dell'Agenzia, etc.)
- e) Proposta di destinazione/copertura del risultato di gestione

ART. 22 RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio consuntivo di esercizio deve essere corredato di una Relazione sulla gestione che dia conto della attività realizzate dall'Agenzia nell'esercizio, dell'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali strutture.

Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella Relazione sulla gestione deve essere data evidenza all'analisi delle cause del risultato negativo. L'eventuale risultato economico positivo costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia.

ARTI

Agenzia regionale per la tecnologia,
il trasferimento tecnologico
e l'innovazione

PUGLIA



ART. 23 PUBBLICITÀ

ARTI garantisce la massima trasparenza nelle proprie attività e nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza, pubblicità e accesso civico, in modo da consentire una corretta informazione ai cittadini e agli altri soggetti interessati

ARTI pubblica sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.arti.puglia.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" tutti gli atti, documentazione e informazioni normativamente previsti, nonché ogni altro dato di interesse pubblico.

L'Agenzia assicura che tutte le informazioni pubblicate siano chiare, comprensibili, complete, veritiere e facilmente consultabili, in modo da favorire il controllo e la partecipazione civica.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e di accesso alle informazioni, nonché di monitorare la corretta pubblicazione dei dati.

Qualora si riscontrino errori o omissioni nelle informazioni pubblicate, l'Ente provvede a correggere tempestivamente i dati e a rendere pubblico l'avvenuto aggiornamento.

L'Agenzia, in ogni caso, garantisce l'accesso civico ai documenti amministrativi e alle informazioni in suo possesso, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.